

Statuto di Visarte –Ticino

Associazione professionale delle arti visive

A) Denominazione, sede, scopo

Art . 1 Denominazione e sede

1 - Con la denominazione Visarte -Ticino è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

2 - Visarte-Ticino è un gruppo regionale di Visarte-Svizzera. Per questa ragione per gli aspetti non esplicitamente regolati da questo statuto fa stato quello di Visarte-Svizzera.

3 - La sede di Visarte-Ticino è situata presso il segretariato dell'associazione.

Art. 2 Scopo

Visarte-Ticino è un'organizzazione senza scopo di lucro che raggruppa artisti e architetti che praticano professionalmente le arti visive, come pure persone e istituzioni che sostengono il loro operato.

Il suo scopo consiste:

- nella tutela degli interessi artistici, professionali, giuridici, materiali e politico-culturali dei propri associati;
- nella promozione delle relazioni e della diffusione di informazioni tra i propri associati, come pure tra loro e gli interessati al loro operato;
- nella promozione e nello sviluppo delle arti visive in genere.

B) Ammissione

Art. 3 Disposizioni generali

Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

Art. 4 Soci attivi

1 - Possono diventare soci attivi gli artisti professionisti e gli architetti che adempiono alle condizioni di appartenenza a Visarte-Svizzera.

2 - Le condizioni di ammissione dei soci attivi vengono regolate dallo statuto di Visarte-Svizzera.

3 - I soci attivi hanno diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino e a Visarte-Svizzera nonché il diritto di eleggere e di essere eletti. Essi sono tenuti a versare una quota sociale.

4 - Nel caso di soggiorno all'estero a partire da un anno e per una durata massima di cinque anni, l'appartenenza all'associazione può essere sospesa. Durante questo periodo lo saranno pure i diritti e doveri nei confronti di Visarte-Ticino.

Art. 5 Soci sostenitori

1 - Possono diventare soci sostenitori le persone fisiche e le istituzioni che sostengono idealmente e finanziariamente l'associazione.

2- Le domande di ammissione in qualità di socio sostenitore vengono presentate mediante l'apposito formulario disponibile presso la sede di Visarte-Ticino.

3 - L'approvazione della qualità di socio sostenitore è di competenza del comitato.

4 - I soci sostenitori hanno diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino e a Visarte-Svizzera nonché il diritto di eleggere e di essere eletti. Essi sono tenuti a versare una quota sociale.

5 - I soci sostenitori possono accedere alle pubblicazioni di Visarte-Ticino e di Visarte-Svizzera e ricevono un omaggio annuale creato da un socio attivo di Visarte-Ticino.

Art. 6 Soci promotori

1 - Possono diventare soci promotori le persone fisiche e le istituzioni che sostengono idealmente e finanziariamente Visarte-Ticino.

2 - Le domande di ammissione in qualità di socio promotore vengono presentate mediante l'apposito formulario disponibile presso la sede di Visarte-Ticino.

3 - L'approvazione della qualità di socio promotore è di competenza del comitato.

4.- I soci promotori hanno il diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino nonché il diritto di essere eletti. Essi non hanno il diritto di eleggere.

5 - I soci promotori possono accedere alle pubblicazioni di Visarte-Ticino e ricevono un omaggio annuale creato da un socio attivo di Visarte-Ticino.

Art. 7 Soci onorari

1 - Su richiesta del comitato o di un socio, l'assemblea generale può conferire, con l'approvazione di Visarte-Svizzera, la qualità di socio onorario a persone che hanno reso servizi straordinari all'associazione o che si sono particolarmente distinte nelle arti visive.

2 - I soci onorari godono degli stessi diritti attribuiti ai soci attivi, ma sono esonerati dal versamento della quota sociale.

Art. 8 Cessazione

1 - La qualità di socio cessa in caso di morte o di dimissioni, esclusione o radiazione da Visarte-Svizzera. Essa può anche essere sospesa.

2 - Le dimissioni devono essere comunicate al segretariato di Visarte-Ticino con un preavviso di due mesi per la fine dell'anno civile.

3 - L'assemblea ordinaria di Visarte-Ticino può escludere dalla sua associazione i soci che recano notevole pregiudizio agli interessi della medesima.

4 - La qualità di socio è sospesa se non viene versata la quota annuale e nel periodo di sospensione sono sospesi anche tutti i diritti derivati dalla qualità di socio.

5 - I soci che non adempiono all'obbligo di versamento delle quote durante due anni consecutivi senza motivi giustificati possono essere radiati dall'associazione da parte del comitato.

C) Organi

Art. 9 Disposizioni generali

Gli organi di Visarte-Ticino sono i seguenti:

a - l'assemblea generale

b - il comitato

c - il segretariato

d - l'ufficio di revisione

a) L'assemblea generale

Art. 10 Compiti e competenze

1 – L'assemblea generale è l'organo supremo di Visarte – Ticino.

2 – L'assemblea generale ha i seguenti compiti e competenze:

a – approva il rapporto annuale e il conto annuale;

b – approva il bilancio preventivo;

c – approva il verbale della precedente assemblea;

d - nomina il presidente e gli altri membri del comitato, ne sorveglia la gestione e dà loro discarico;

e – designa i membri dell'ufficio di revisione;

f - delibera in merito all'esclusione dei soci;

g– nomina i delegati per l'assemblea annuale dei delegati di Visarte-Svizzera;

h - delibera in merito alle richieste dei soci e del comitato;

i- delibera in merito al conferimento della qualità di socio onorario;

l – provvede alla revisione degli statuti;

m – decide in merito allo scioglimento, la fusione o la scissione di Visarte – Ticino;

n – delibera e prende posizione in merito a tutte le questioni che non sono di esplicita competenza di un altro organo.

Art. 11 Convocazione, modalità, decisioni

1- L'assemblea ordinaria di Visarte-Ticino ha luogo annualmente, di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno quattro settimane prima dell'assemblea dei delegati di Visarte–Svizzera.

2.- Se lo ritiene opportuno il comitato può convocare un'assemblea generale straordinaria; inoltre un quinto dei soci attivi può richiedere per iscritto la convocazione di un'assemblea straordinaria.

3.-Le assemblee straordinarie richieste dai soci attivi sono atte a deliberare se sono presenti almeno un quarto dei soci attivi.

4-Il segretariato comunica ai soci il luogo e la data dell'assemblea ordinaria o straordinaria con almeno sei settimane di anticipo.

5-Eventuali richieste dei soci devono giungere al comitato almeno quattro settimane prima dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

6-Il comitato designa chi presiede l'assemblea, di regola il presidente

7- L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti decide chi presiede l'assemblea. È riservato l'art. 22 del presente statuto.

8–Durante le assemblee le votazioni e le elezioni avvengono con voto palese, a meno che l'assemblea stessa o chi la presiede decida altrimenti.

9– Delle discussioni e delle decisioni dell'assemblea deve essere redatto un verbale.

b) Il comitato

Art. 12 Elezione e mandato del comitato

1–Il comitato è l'organo esecutivo di Visarte- Ticino

2- Il comitato è costituito da cinque a sette membri, di cui al massimo due possono essere soci sostenitori, soci promotori, o soci onorari.

3 –Il presidente e i membri del comitato sono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato triennale.

4 Se possibile la funzione di presidente sarà affidata prioritariamente ad un socio attivo di Visarte-Ticino.

5- Qualora un posto risultasse vacante in seguito a dimissione o a decesso, il comitato può procedere ad una nomina ad interim che verrà rettificata nel corso dell'assemblea successiva.

6- Le dimissioni di uno o più membri del comitato devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'assemblea ordinaria.

Il comitato ha i seguenti compiti e competenze:

a) dirige e sorveglia la gestione e le finanze di Visarte-Ticino;

b) definisce gli obiettivi e fissa le strategie dell'associazione;

b) decide l'utilizzo dei mezzi finanziari ordinari o straordinari in conformità agli obiettivi dell'associazione;

d) rappresenta Visarte-Ticino nei confronti di terzi, potendo delegare al segretariato;

e) possiede diritto di firma giuridicamente vincolante in nome dell'associazione con firma collettiva a due di cui una deve essere del presidente;

f) nomina i membri del segretariato, ne definisce i criteri di assunzione e l'onorario, definisce i loro compiti, ne sorveglia l'operato e ne disciplina i relativi diritti di firma;

g) stabilisce eventuali retribuzioni per i membri del comitato, per i membri delle commissioni e dei delegati;

h) provvede, a norma del presente statuto, alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee ordinarie o straordinarie.

Art. 13 Costituzione, delega, ricorso a terzi

1- Il comitato si organizza autonomamente e decide sulla distribuzione delle mansioni fra i suoi membri.

2- Il comitato può delegare o coinvolgere terzi per e nella creazione di gruppi di lavoro.

3- Le sedute del comitato vengono convocate dal presidente oppure su domanda esplicita di almeno due membri del comitato, e sottostanno a verbale.

4- Il comitato può riunirsi se sono presenti almeno quattro dei suoi membri, prende decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi, ed in caso di parità di voti, decide il presidente.

5- I soci sostenitori, promotori ed onorari, membri del comitato possiedono diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino nonché il diritto di essere eletti durante tutto il periodo del loro mandato.

c) Il segretariato

Art. 14 Compiti

1.-Il segretariato svolge conformemente al presente statuto gli affari correnti di Visarte-Ticino.

2- Esso è tenuto a contabilizzare il suo operato in modo da poter essere consultato ogni qual volta il presidente o almeno due membri del comitato lo desiderassero. Uno o più membri del segretariato devono partecipare alle sedute del comitato.

Art. 15 Composizione

Il segretariato è composto da una o più persone che non devono necessariamente essere soci di Visarte – Ticino.

d) Ufficio di revisione

Art. 16 Compiti

L'ufficio di revisione verifica ogni anno le finanze dell'associazione, redige un rapporto di revisione all'attenzione dell'assemblea ordinaria e partecipa a quest'ultima.

Art. 17 Eleggibilità

1- Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone che non fanno parte né del comitato, né del segretariato. I membri dell'ufficio di revisione possono essere soci di Visarte-Ticino, ma non essere direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dell'associazione.

2 - I membri dell'ufficio di revisione possono essere rieletti.

D) Finanze

Art.18 Disposizioni generali

Le attività di Visarte-Ticino sono finanziate da quote sociali, sussidi e donazioni di terzi.

Art. 19 Quote sociali

1-L'ammontare della quota sociale viene definita dal comitato e approvata dall'assemblea ordinaria.

2-L'ammontare minimo della quota sociale deve comprendere la parte di quota a favore di Visarte-Svizzera in conformità del rispettivo statuto come pure la copertura degli obblighi nei confronti dei soci sostenitori e promotori.

Art. 20 Contabilità

1 - L'esercizio finanziario di Visarte-Ticino corrisponde all'anno civile.

2 - Il comitato allestisce annualmente un conto perdite profitti, un bilancio consultivo e un preventivo. Questi documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 21 Esclusione della responsabilità

Visarte – Ticino non risponde delle obbligazioni assunte personalmente dai propri soci.

E) Disposizioni finali

Art. 22 Revisione dello statuto e scioglimento

1.-Le revisioni dello statuto sono decise dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

2.-Lo scioglimento, la fusione con altri gruppi regionali, o la scissione dell'associazione sono decisi dall'assemblea, su proposta del comitato, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento di Visarte-Ticino il patrimonio viene affidato in gestione fiduciaria al comitato centrale di Visarte – Svizzera. Se entro cinque anni viene costituita nella stessa regione una nuova associazione con gli stessi interessi o ambiti specialistici, a quest'ultima viene consegnato il patrimonio dell'associazione sciolta. In caso contrario, il suddetto patrimonio confluisce direttamente nelle casse di Visarte-Svizzera.

Art. 23 Entrata in vigore

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea ordinaria di Visarte –Ticino il 31.3.2012 ed entra in vigore immediatamente il giorno dell'approvazione da parte del comitato centrale di Visarte-Svizzera.